



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Pipponzi , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante [REDACTED] anche in proprio con l'Avv. RIVIERA GIOVANNA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico

- RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS BRESCIA (C.F. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. [REDACTED] arte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA P. [REDACTED]
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS- S.C.C.I. S.P.A. (C.F. 05870001004) in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. [REDACTED] parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in [REDACTED]

- RESISTENTE

Oggetto: opposizione avviso di addebito



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23 giugno 2022 la società [REDACTED] e [REDACTED] in proprio hanno proposto tempestiva opposizione avverso il l'Avviso di addebito Inps n. [REDACTED] del 23.04.2022 e notificato in data 15.05.2022 lamentandone, in via preliminare, l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia stante la pendenza, avanti al Tribunale di Brescia Sezione Lavoro, del giudizio di accertamento negativo (di cui al n. R.G. [REDACTED]/2021) proposto per ottenere l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 30.09.2020.

A sostegno della propria tesi parte ricorrente richiamava il contenuto della normativa vigente e l'orientamento, in tal senso consolidato, della Suprema Corte. L'Inps si è tempestivamente costituito in giudizio svolgendo domanda riconvenzionale e replicando analiticamente alle eccezioni preliminari di controparte e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio l'INPS con nota del 23 febbraio 2023 ha riferito quanto segue : *“Si comunica che l'avviso di addebito n. [REDACTED], è stato annullato in quanto erroneamente emesso in pendenza di giudizio (n. [REDACTED]/21 RG) avverso il verbale di accertamento del 30/09/2020. Si fa presente che l'annullamento è stato effettuato esclusivamente per un vizio formale dell'atto”*.

Essendo stato annullato l'avviso in questa sede impugnato può essere dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto concordemente dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivo alcuno per la loro compensazione. Esse si liquidano come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere

condanna l'INPS a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% oltre al rimborso del CU versato

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 27/02/2023

il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Pipponzi